



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Prot. n. 954/2020

Palermo, 5 maggio 2020

-

udienze penali  
nel periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020

-

### Il Presidente

visto l'art. 83, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui, nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (per effetto della proroga del termine iniziale del 16 aprile apportata con l'art. 36 decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 n. 23), i dirigenti degli uffici giudiziari "*sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati*", nonché "*d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti*", "*adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*";

visto l'art. 83, comma 7, del citato decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui "*Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di*

comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”;

ritenuto che il successivo decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 ha esteso fino al 31 luglio il periodo in relazione al quale provvedere e ha previsto, con riferimento alle udienze civili da remoto di cui alla lettera f), la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

ritenuto che per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020, sebbene le disposizioni siano fra loro connesse, è opportuno disciplinare in modo distinto, con tre separati provvedimenti, il regime relativo alle udienze penali, quello relativo alle udienze civili e il regime relativo ai servizi di cancelleria e all'accesso ai locali;

sentiti i magistrati, il Dirigente dell'ufficio e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

ritenuto che in relazione all'attuale fase epidemiologica e al fine di ridurre il più possibile il numero delle persone che contemporaneamente accedono in ufficio, va disposto, quanto ai tempi e alle modalità di trattazione delle udienze penali:

- che l'udienza dibattimentale prevista in calendario per il martedì sia

spostata al giorno successivo, in modo da evitare la concomitanza con l'udienza GUP prevista in calendario anch'essa il martedì;

- che le udienze dibattimentali e le udienze GUP abbiano inizio alle ore 8,45 e siano trattate per fasce orarie preventivamente individuate;

- che in relazione alle concomitanti udienze GUP che si terranno nella stessa mattinata, le udienze del collegio della sorveglianza, previste in calendario il primo e terzo lunedì del mese, abbiano inizio alle ore 11,45;

- che tutte le udienze si svolgano a porte chiuse (anche nel caso in cui l'imputato ultrasedicenne faccia richiesta che si proceda in udienza pubblica ex art. 33 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448);

ritenuto inoltre che dalla relazione appositamente richiesta al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ufficio risulta che nel corridoio antistante l'aula di udienza dibattimentale, ove verranno trattate le udienze penali, sono state individuate 23 sedute disponibili tali da garantire una distanza interpersonale superiore a mt.1,5, (che saranno evidenziate con nastro adesivo telato) e che nel caso in cui tali sedute non fossero sufficienti sarà possibile utilizzare per l'attesa anche la stanza 29, adiacente all'aula dibattimentale, per un totale di 4 persone (e in casi estremi l'aula GUP sita nello stesso corridoio per un totale di altre 7 postazioni utilizzabili);

che per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale sarà consentito l'accesso al Tribunale degli imputati e dei testimoni soltanto in corrispondenza agli orari stabiliti per la trattazione del relativo procedimento;

che va comunque disposto, per ragioni di cautela e in relazione agli spazi disponibili, che non siano trattate e siano pertanto rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze relative a processi con più di due imputati (tranne i casi in cui nei quali anche uno solo sia sottoposto a misura cautelare), le udienze di irrilevanza del fatto celebrate dal GIP, nonché le udienze di verifica intermedia di messa alla prova (spettando comunque al presidente nel corso della prova il potere, eventualmente delegabile ad altro componente del collegio, di "*sentire senza formalità di procedura gli operatori e il minorenne*" ai sensi dell'art. 27, comma 4, D. L.vo n. 272 del 1989);

che, all'esito dell'analisi dei ruoli, va inoltre stabilito, per ogni singola udienza, un tetto massimo di processi da celebrare e inoltre, per le udienze dibattimentali, anche di deposizioni testimoniali da assumere;

che in particolare riguardo alle deposizioni testimoniali va indicato, d'intesa con la Procura Minorile, un indirizzo di posta elettronica al quale i difensori possono anticipare la loro eventuale intenzione di consentire all'acquisizione degli atti di indagine e rinunciare a uno o più testimoni, in modo che la Procura, ove concordi, ne dia comunicazione al Presidente del collegio in tempo utile a favorire la migliore organizzazione dell'udienza;

sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

### **dispone**

ai sensi della lettera d), e) e g) dell'art. 83 comma 7 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e con riferimento alle udienze penali e al periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020:

non verranno trattate e saranno pertanto rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020:

a) le udienze relative a processi con più di due imputati, tranne i casi in cui nei quali anche uno solo sia sottoposto a misura cautelare;

b) le udienze di irrilevanza celebrate dal Giudice per le Indagini Preliminari;

c) le udienze di verifica intermedia di messa alla prova, che andranno rinviate per la verifica finale a data successiva al termine della prova (salvo il potere del presidente del collegio, eventualmente delegabile ad altro componente del collegio, di "*sentire senza formalità di procedura gli operatori e il minore*" nel corso della prova, ai sensi dell'art. 27, comma 4, D. L.vo n. 272 del 1989)

le udienze dibattimentali già fissate per il giorno di martedì verranno spostate con provvedimento del presidente del collegio al giorno successivo;

sia le udienze del collegio GUP sia le udienze dibattimentali avranno inizio alle ore 8,45 e verranno trattate per fasce orarie preventivamente individuate e comunicate ai difensori dai presidenti dei collegi, che avranno cura di non inserire nella prima delle fasce orarie i procedimenti con imputati o difensori provenienti da comuni distanti da Palermo;

le udienze del collegio di sorveglianza, che secondo il calendario si tengono il primo e il terzo lunedì del mese, avranno inizio alle ore 11,45;

tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse;

nelle udienze GUP sarà trattato un massimo di dodici processi, che saranno individuati preventivamente dal presidente del collegio, ferma la priorità per quelli con imputati in misura cautelare, tenendo conto dell'anzianità di ruolo e della gravità del reato contestato, mentre per gli altri processi l'udienza non sarà trattata e sarà pertanto rinviata d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020;

per le udienze dibattimentali (tranne l'udienza di distribuzione del 9 giugno 2020, la cui organizzazione è rimessa alle prudenti determinazioni del presidente del collegio):

- i difensori potranno anticipare all'indirizzo di posta elettronica [udienze.procmin.palermo@giustizia.it](mailto:udienze.procmin.palermo@giustizia.it) la loro eventuale intenzione di consentire all'acquisizione degli atti di indagine e rinunciare a uno o più testimoni, in modo che la Procura, ove concordi, ne dia comunicazione al Presidente del collegio in tempo utile per l'organizzazione dell'udienza;

- per ogni udienza potrà procedersi all'assunzione di un numero di testimoni già ammessi complessivamente non superiore a cinque, che saranno individuati dal presidente del collegio e comunicati alle parti, e saranno trattati un massimo di otto processi, che saranno individuati preventivamente dal presidente del collegio, ferma la priorità per quelli con imputati in misura cautelare, fra quelli per i quali l'udienza potrà essere utilmente svolta (tenendo conto anche dell'anticipazione dell'intenzione delle parti alla rinuncia dei testimoni), mentre per gli altri l'udienza non sarà trattata e sarà pertanto rinviata d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020;

a cura della cancelleria sarà dato avviso al P.M. ed ai difensori interessati della trattazione dei processi come sopra individuati e dell'orario fissato per ciascuno di essi;

i presidenti dei collegi avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all'interno dell'aula di udienza e di vigilare sull'uso della mascherina;

la vigilanza sul rispetto delle distanze e sulla verifica del buono stato delle indicazioni (nastro segnaletico), nonché dell'uso della mascherina, sarà assicurata da un dipendente individuato dal Dirigente Amministrativo.

Si comunichi ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Consigli dell'Ordine del Distretto, al personale addetto alla vigilanza sugli ingressi e al Nucleo CC. addetto ai controlli.

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale e la comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura ([settimana-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimana-emergenzacovid@cosmag.it)), al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, al Direttore dell'U.S.S.M. e al Direttore dell'I.P.M.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
IN DATA 05/05/2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dr. Rosario Invidiati)